

## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **34**

SEDUTA DEL **30.07.2015**

#### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	PAPALIA Francesco	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PASSINO Alberto	SI
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	VIO Camilla	SI
8)	NUCERA Massimiliano	NO	16)	VIO Mariangelo	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, ANDREIS Alessandro, GHIGLIONE Tullio e VESPO Concetta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 33 in data odierna;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 che ha differito il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1 del Decreto Legge 24.01.2015, n.4 che dispone, dal 1° gennaio 2015, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del D.Lgs 504/92 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che comprende anche il comune di Albenga;

**RICHIAMATO**, in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) l'art.13 del D.L. 201/2011 ed in particolare:

- il comma 2 che dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed altresì al possesso delle seguenti tipologie di immobili:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dalle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dalle relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
  - il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
  - il comma 10, che stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;
  - Il comma 380 dell'art.1 della L. 228/2012 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 e che attribuisce ai comuni la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali (ossia fino al 1,06% - 10,6 per mille-) tale aliquota con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante dall'applicazione di tale aumento;

- il Regolamento comunale per la gestione dell'imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30.10.2012;
- la deliberazione delle aliquote per l'anno 2014, atto di Consiglio Comunale n. 13 del 16 maggio 2014;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, a mente del quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**VALUTATO** di confermare per l'anno 2015 le aliquote già adottate nell'anno 2014 al fine di:

1. garantire, in primo luogo, gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, che ha eroso le entrate ordinarie dell'ente e che devono, quindi, essere implementate da uno sforzo fiscale aggiuntivo;
2. non aumentare l'imposizione immobiliare colpita dall'IMU, la quale apporta già fin d'ora la maggior parte delle entrate tributarie dell'ente ed è stata disciplinata, da parte dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il parere preventivo favorevole rilasciato ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegato alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
Astenuiti: n. ==  
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 11  
Voti contrari alla proposta: n. 5  
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

## **DELIBERA**

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 le seguenti aliquote, già adottate nel 2014:

	ALiquOTA	DETRAZIONE
ALiquOTA DI BASE/ORDINARIA	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>	
Abitazioni principali del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze	<b>4,00 per mille (0,4%)</b> (interamente al Comune)	<b>E.200,00</b>
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;	<b>7,6 per mille (0,76%)</b> (interamente al Comune)	<b>E.200,00</b>
- unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98; -unità ad uso abitativo, concessa in comodato gratuito, registrato, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B ,C/1 ,C/3,C/4,C/5.	<b>9,6 per mille (0,96%)</b> (interamente al Comune)	
Unità immobiliari comprese nella categoria catastale D	<b>10,6 per mille (1,06%)</b> (7,6 per mille allo Stato 3,0 per mille al Comune)	
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	<b>10,6 per mille (1,06%)</b>	

2) **DI FISSARE** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, ad euro 200,00. La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3) **DI DETERMINARE** per gli immobili interessati dal "Piano del colore", come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25 settembre 2012, per qualunque fattispecie imponibile la corrispondente aliquota di cui sopra ridotta di 0,2 punti percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato, concedendo tale beneficio per tre anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011;

4) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n. ==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 11
Voti contrari alla proposta:	n. 5

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: "Determinazione delle aliquote dell'imposta  
municipale propria (IMU) per l'anno 2015".

### PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla  
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)

Addì 23 LUG 2015

### PARERE CONTABILE:


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come  
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012  
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale  
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-  
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)


Addì 23 LUG 2015


Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **34** in data **30.07.2015**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Alberto PASSINO)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(D.ssa Anna MERELLI)



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1285</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>13 AGO 2015</u></p> <p>Albenga, <u>13 AGO 2015</u></p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p> 	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------